



# COMUNE DI ROCCA PIETORE

## Provincia di Belluno

Prot.n. 0652

REG.ORDINANZE N. 1021

# **DIVIETO DI ARRAMPICATA SU GHIACCIO LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE "SERRAI DI SOTTOGUDA"**

## IL SINDACO

Constatato che in alcuni tratti della strada comunale lungo i "Serrai di Sottoguda" viene praticata in via occasionale e su iniziativa personale di alcuni sportivi l'arrampicata su ghiaccio e che questo potrebbe causare pericolo alla circolazione pedonale lungo la strada stessa in caso di distacco di blocchi di ghiaccio;

Ritenuto di dover tutelare la circolazione pedonale in tal luogo;

Visto il Decreto legislativo 18.08.2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e lo Statuto comunale;

Visto il nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;

## ORDINA

A salvaguardia della circolazione pedonale lungo la strada comunale dei "Serrai di Sottoguda" **E' VIETATA L'ARRAMPICATA SU GHIACCIO LUNGO LE PARETI DI ROCCIA A RIDOSSO DELLA STRADA.**

Il divieto non riguarda le pareti ove tra le stesse e la strada si interponga il torrente o ci siano spazi sufficienti che impediscano la caduta di blocchi di ghiaccio sulla sede stradale.

L'ufficio di Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e gli Ufficiali di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza si intende revocata ad avvenuta rimozione della opportuna segnaletica da parte degli organi preposti alla vigilanza e su ordine del sottoscritto.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Rocca Pietore, li 29.01.2004.

IL SINDACO  
f.to Maurizio De Cassan